

ALLEGATO 3 – CATEGORIE DI VEICOLI ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE

Fanno eccezione e quindi possono circolare in deroga ai divieti di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del fuoco, dei servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell'ASL, dell'ARPA, del trasporto pubblico locale e di tutte le pubbliche amministrazioni;
- b) veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, giornalisti, poste e telegrafi, ecc.);
- c) veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l'attività dell'azienda;
- d) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate;
- e) veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
- g) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.;
- h) veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- i) veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- l) veicoli del Corpo Consolare e Diplomatico;
- m) veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori;
- n) veicoli destinati al trasporto di cose per il trasporto di merci deperibili e medicinali;
- o) veicoli con targa estera, condotti da persone non residenti in Italia;
- p) veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio ministero;
- q) veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada, iscritti negli appositi registri limitatamente alla partecipazione alle manifestazioni già previste;
- r) autoveicoli utilizzati da lavoratori con orari lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro mediante dichiarazione sostitutiva (art.47 DPR 445/2000);
- s) taxi e noleggio con conducente;
- t) veicoli impiegati dalle società sportive o dai singoli iscritti appartenenti a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni, per lo svolgimento di manifestazioni sportive già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte della società stessa;
- u) veicoli utilizzati per la partecipazione a manifestazioni religiose (battesimi, matrimonio, purchè muniti di specifico invito, ecc.);
- v) veicoli elettrici e ibridi;
- z) veicoli funzionanti con alimentazione a metano, gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.